

N. 00224/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2006, proposto da:
Regola di Tai e Vissà di Cadore, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Gaz, con
domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;

contro

Prefettura di Belluno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comune di Pieve di
Cadore, in persona del Sindaco *pro tempore*;

nei confronti di

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi
Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia,
Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento

- del decreto di esproprio e asservimento del Prefetto di Belluno rep. n. 10240 (n. 1.2.1/5000-05/Area Varie) del 30 maggio 2005, con cui *“è pronunciata l'espropriazione e l'asservimento, in via preliminare e definitiva, a favore di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – RFI S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell'art. 2497sexies cod. civ. e D.Lgs. nr 188/2003, sede sociale piazza della Croce Rossa, n. 1, 00161 Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale n. 01585570581 – Partita iva 0100808100 – R.E.A. 758300, dei beni stabili descritti nel quadro allegato al presente Decreto, di proprietà delle ditte indicate nel quadro medesimo, siti in Comune di Pieve di Cadore (BL), occorsi per la realizzazione di Variante alla galleria di Monte Zucco posta lungo la linea ferroviaria Treviso – Calalzo in Comune di Pieve di Cadore”*, notificato in data 14 gennaio 2006;

- degli allegati e dei prospetti in esso richiamati;

- di ogni altro atto, anche non noto alla ricorrente, conseguente e presupposto e/o comunque connesso con il procedimento in esame.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Belluno e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 595/06) notificato il 14 marzo 2006 e depositato il successivo 18 marzo, Regola di Tai e Vissà di Cadore ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del decreto esproprio e asservimento emesso in data 30 maggio 2005 dal Prefetto di Belluno in favore di R.F.I. s.p.a., al fine di costituire una servitù perpetua di passaggio sulla strada forestale (di proprietà della Regola) che consente l'accesso alla galleria artificiale realizzata lungo la linea ferroviaria Treviso – Calalzo in località “Busa del Cristo” di Monte Zucco.

Il gravame è stato affidato al seguente motivo di doglianza:

I. Violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 6, 7, 8 e 9 legge Regione Veneto 19 agosto 1996, n. 26, artt. 3 e 12 legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 4 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Nullità del decreto di esproprio-asservimento per impossibilità giuridica dell'oggetto.

Al riguardo, la Regola ricorrente assume che la costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore di R.F.I. s.p.a., comporterebbe un radicale cambio di destinazione d'uso delle aree di sua proprietà, donde la necessità, prima di procedere all'emanazione del decreto di esproprio-asservimento, di attivare il procedimento di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 legge Regione Veneto 19 agosto 1996, n. 26, che dettano la procedura specifica in caso di mutamento della destinazione d'uso dei beni regolieri, che secondo quanto dettato dall'art. 6, comma 1, della legge

citata, sarebbero inalienabili, inusucapibili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

La Prefettura di Belluno e R.F.I. s.p.a. si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte e chiedendo la reiezione delle domande di parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito il ricorso è insuscettibile di essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio, che nel caso in esame l'inalienabilità, l'indivisibilità e il vincolo di destinazione, che caratterizzano i beni regolieri non ostano all'imposizione della contestata servitù di passaggio in favore di R.F.I. s.p.a., avendo quest'ultima ripristinato e mantenuto lo stato originario del fondo in cui insiste la strada forestale di proprietà della Regola ricorrente, il cui asservimento è preordinato esclusivamente a rendere accessibile la galleria artificiale realizzata lungo la linea ferroviaria Treviso – Calalzo in caso di incidenti e attività manutentive e non risulta essere d'impedimento all'esercizio dei diritti di legnatico, di erbatico e di raccolta dei prodotti del sottobosco facenti capo alle famiglie regoliere.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto della singolarità della fattispecie controversa, si rinvencono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti in causa, delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)